

QUADRO SINOTTICO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DEI TRASPORTI DI PRODOTTI VITIVINICOLI CON INIZIO SUL TERRITORIO NAZIONALE CHE POSSONO ESSERE REDATTI ED UTILIZZATI DAL 1° GENNAIO 2021

PROSPETTO 1 – SPEDIZIONE VERSO ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

AMBITO DI CIRCOLAZIONE	TIPO DI DOCUMENTO	PRODOTTI SFUSI	PRODOTTI CONFEZIONATI	TIMBRATURA PREVENTIVA	MODALITA' DI VALIDAZIONE/ CONVALIDA
Circolazione con inizio dall'Italia e destinazione in altro Stato membro della Unione europea di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione (mosti parzialmente fermentati, vini, ivi compresi i vini frizzanti, spumanti, liquorosi, alcolizzati o da uve appassite o stramature)	e-AD (documento elettronico) + informazioni Allegato V, parte A, del regolamento ed Allegato II del decreto. Il trasporto è scortato da una copia stampata del documento elettronico oppure da un altro documento commerciale, recanti il codice ARC	SI	SI	NO	Attribuzione del codice ARC dal sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane.
	Documento di riserva (documento cartaceo) + informazioni Allegato V, parte A, del regolamento ed Allegato II del decreto.	SI	SI	NO	Si osserva esclusivamente la procedura di cui all'art. 9 della Det. Dir. prot. n. 158235/RU del 07/12/2010 del Direttore dell'Agenzia delle Dogane
Circolazione con inizio dall'Italia e destinazione in altro Stato membro della Unione europea di prodotti ad accisa assolta trasportati nel territorio dell'UE dopo l'immissione in consumo.	DAS (documento di accompagnamento semplificato – art. 9 del DM n. 210/96) + informazioni Allegato V, parte A, del regolamento ed Allegato II del decreto.	SI	SI	(vds. le modalità indicate dall'art. 10 del DM n. 210/96)	Obbligatoria solo per i trasporti di prodotti sfusi: Comune Microfilmatura PEC
Circolazione con inizio dall'Italia e destinazione in altro Stato membro della Unione europea di prodotti vitivinicoli: - spediti da piccoli produttori; - non sottoposti ad accisa (uve fresche, mosti di uve, ivi compresi quelli concentrati ed il MCR, succhi di uve, vinaccia, fecce di vino e vinello).	MVV - E (documento elettronico) Il trasporto è scortato da una copia stampata del documento MVV-E oppure da un altro documento commerciale che indichi, in modo chiaramente identificabile, il codice MVV attribuito dal SIAN	SI	SI	NO	Validazione mediante l'apposita funzionalità del SIAN, che attribuisce il codice MVV, il QR code e la marca temporale
	In alternativa all'MVV-E, esclusivamente nel caso di indisponibilità del SIAN: Documento MVV cartaceo (procedura di riserva) – nella casella 18 reca la dicitura: <i>“procedura di riserva-fallback procedure”</i> : - Modello MVV predisposto dallo spediteore e con numerazione da lui attribuita, completata con la sigla PR (*); - Modello MVV prestampato dalle tipografie autorizzate, con numerazione prestampata (*)	SI	SI	NO	PEC

(*) E' consentito utilizzare un qualsiasi modello purché contenga le informazioni richieste ai sensi dell'Allegato V del Reg. (UE) n. 2018/273 (comprese, nell'intestazione, l'indicazione del logo dell'Unione, di “Unione europea”, di “Italia” e dell'emblema della Repubblica), presentate conformemente a quanto previsto dall'Allegato II del DM 2 luglio 2013. Il documento MVV cartaceo compilato in procedura di riserva è inserito nel SIAN utilizzando l'apposita funzionalità entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di inizio trasporto.

PROSPETTO 2 – ESPORTAZIONE O DESTINAZIONE VERSO UNO DEI TERRITORI DI CUI ALL’ART. 5, PAR. 2 E 3, DELLA DIRETTIVA 2008/118/CE, CON USCITA DA DOGANA DI ALTRO STATO MEMBRO DELL’UNIONE EUROPEA (Art. 10, par. 1, lett. b), del Reg. (UE) n. 2018/273)

AMBITO DI CIRCOLAZIONE	TIPO DI DOCUMENTO	PRODOTTI SFUSI	PRODOTTI CONFEZIONATI	TIMBRATURA PREVENTIVA	MODALITA’ DI CONVALIDA
esportazione di prodotti vitivinicoli sottoposti ad accisa in regime di sospensione (mosti parzialmente fermentati, vini, ivi compresi i vini frizzanti, spumanti, liquorosi, alcolizzati o da uve appassite o stramature)	e-AD (documento elettronico) + informazioni Allegato V, parte A, del regolamento ed Allegato II del decreto. Il trasporto è scortato da una copia stampata del documento elettronico oppure da un altro documento commerciale, recanti il codice ARC	SI	SI	NO	Attribuzione del codice ARC dal sistema informativo dell’Agenzia delle Dogane.
	Documento di riserva (documento cartaceo) + informazioni Allegato V, parte A, del regolamento ed Allegato II del decreto.	SI	SI	NO	Si osserva esclusivamente la procedura di cui all’art. 9 della Det. Dir. prot. n. 158235/RU del 07/12/2010 del Direttore dell’Agenzia delle Dogane)
esportazione di prodotti vitivinicoli: - spediti da piccoli produttori; - non sottoposti ad accisa (uve fresche, mosti di uve, ivi compresi quelli concentrati ed il MCR, succhi di uve, vinaccia, fecce di vino e vinello).	MVV - E (documento elettronico) Il trasporto è scortato da una copia stampata del documento MVV-E oppure da un altro documento commerciale che indichi, in modo chiaramente identificabile, il codice MVV attribuito dal SIAN	SI	SI	NO	Validazione mediante l’apposita funzionalità del SIAN, che attribuisce il codice MVV, il QR code e la marca temporale
	In alternativa all’MVV-E, esclusivamente nel caso di indisponibilità del SIAN: Documento MVV cartaceo (procedura di riserva) – nella casella 18 reca la dicitura: <i>“procedura di riserva-fallback procedure”</i> : - Modello MVV predisposto dallo speditore e con numerazione da lui attribuita, completata con la sigla PR (*); - Modello MVV prestampato dalle tipografie autorizzate, con numerazione prestampata (*)	SI	SI	NO	PEC

(*) E’ consentito utilizzare un qualsiasi modello purché contenga le informazioni richieste ai sensi dell’Allegato V del Reg. (UE) n. 2018/273 (comprese, nell’ intestazione, l’ indicazione del logo dell’Unione, di “Unione europea”, di “Italia” e dell’emblema della Repubblica), presentate conformemente a quanto previsto dall’Allegato II del DM 2 luglio 2013. Il documento MVV cartaceo compilato in procedura di riserva è inserito nel SIAN utilizzando l’apposita funzionalità entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data inizio trasporto.

**PROSPETTO 3 - CIRCOLAZIONE NAZIONALE (ESCLUSI I CASI ELENCATI AL PROSPETTO 4 E 5)
COMPRESA L'ESPORTAZIONE CON USCITA DA DOGANA ITALIANA**

AMBITO DI CIRCOLAZIONE	TIPO DI DOCUMENTO	PRODOTTI SFUSI	PRODOTTI CONFEZIONATI	TIMBRATURA PREVENTIVA	MODALITA' DI CONVALIDA	
<p>Circolazione con tragitto svolto interamente sul territorio nazionale di prodotti vitivinicoli non sottoposti ai vincoli di circolazione della disciplina delle accise (art. 3, c. 1 del decreto 2 luglio 2013):</p> <p>a) sottoposti ad accisa, la cui aliquota è pari a zero (mosti parzialmente fermentati, vini, ivi compresi i vini frizzanti, spumanti, da uve appassite o stramature);</p> <p>b) assoggettati ad accisa ma esclusi dall'obbligo di essere scortati dal DAS (mosti parzialmente fermentati, vini, vini liquorosi destinati a stabilimenti di condizionamento o di trasformazione oppure confezionati in recipienti muniti di contrassegno fiscale);</p> <p>c) esenti ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 504/95 (vino prodotto da privati e consumati da essi o dai loro familiari);</p> <p>d) non sottoposti ad accisa (uve fresche, mosti di uve, ivi compresi quelli concentrati ed il MCR, succhi di uve, vinaccia, fecce di vino).</p> <p>e) sottoposti ad accisa, che circolano in regime sospensivo (prodotti intermedi/vini alcolizzati oppure vini liquorosi);</p> <p>f) sottoposti ad accisa, la cui aliquota è pari a zero (mosti parzialmente fermentati, vini, ivi compresi i vini frizzanti, spumanti, da uve appassite o stramature) (**)</p>	<p>Documento di cui all'art. 4 del DD n. 9281513 del 30 ottobre 2020 (DDT, Fatture, etc.)</p>	NO	SI	NO	<p>Non necessaria: autenticità assicurata dalla numerazione univoca e progressiva del documento (contabilità dello speditore) o dalla numerazione prestampata dalla tipografia autorizzata</p>	
	<p>Documento MVV predisposto e con numerazione attribuita dallo speditore o prestampato dalle tipografie autorizzate (con numerazione prestampata) (*)</p>					
		<p>MVV - E (documento elettronico) Il trasporto è scortato da una copia, presente su supporto elettronico ovvero stampata, del documento MVV-E oppure da un altro documento commerciale; in ogni caso è indicato in modo chiaramente identificabile, il codice MVV attribuito dal SIAN</p>	SI	SI	NO	<p>Validazione mediante l'apposita funzionalità del SIAN, che attribuisce il codice MVV, il QR code e la marca temporale</p>
		<p>Documento MVV predisposto e con numerazione attribuita dallo speditore (*);</p>	SI	SI	SI	Comune Microfilmatura
			SI	SI	NO	PEC
		<p>Documento MVV prestampato dalle tipografie autorizzate (con numerazione prestampata) (*).</p>	SI	SI	NO	<p>Comune Microfilmatura PEC</p>
	<p>e-AD (documento elettronico) + informazioni Allegato V, parte A, del regolamento ed Allegato II del decreto. Il trasporto è scortato da una copia stampata del documento elettronico oppure da un altro documento commerciale, recanti il codice ARC</p>	SI	SI	NO	<p>Attribuzione del codice ARC dal sistema informativo dell'Agenzia delle Dogane.</p>	

(*) E' consentito utilizzare un qualsiasi modello purché contenga le informazioni richieste ai sensi dell'Allegato V del Reg. (UE) n. 2018/273, presentate conformemente a quanto previsto dall'Allegato II del DM 2 luglio 2013.

(**) E' possibile l'utilizzo dell'e-AD per i prodotti spediti da e destinati a operatori con sede in Italia abilitati dall'Agenzia delle Dogane ad accedere alla procedura dell'e-AD stesso.

PROSPETTO 4 - CIRCOLAZIONE NAZIONALE: ALCUNI TRASPORTI PARTICOLARI (SOTTOPRODOTTI)

AMBITO DI CIRCOLAZIONE	TIPO DI DOCUMENTO	SOTTOPRODOTTI	TIMBRATURA PREVENTIVA	MODALITA' DI CONVALIDA
<p>Circolazione con tragitto svolto interamente sul territorio nazionale di taluni sottoprodotti destinati alla distillazione oppure al ritiro sotto controllo, anche ottenuti da uve da tavola</p>	DAA (DD 18 dicembre 2001)	Fecce da vini liquorosi consegnate ad una distilleria riconosciuta	(vds. le modalità di cui all'art. 2 del DM n. 210/96)	NO
	BOLLETTA DI CONSEGNA (documento prestampato/prenumerato dalle tipografie autorizzate – art. 4, commi 2 e 3 del decreto)	<p>Vinaccia e fecce di vino o altri sottoprodotti, ottenuti anche dalla trasformazione delle uve da tavola, consegnati da un produttore ad una distilleria riconosciuta.</p> <p>Vinaccia, ottenuta anche dalla trasformazione delle uve da tavola, consegnata da un produttore in regime di ritiro sotto controllo e destinate ad un soggetto che le utilizza per uso energetico</p>	NO	NO
	MVV - E (documento elettronico) Il trasporto è scortato da una copia presente su supporto elettronico oppure stampata del documento MVV-E oppure da un altro documento commerciale; in ogni caso è indicato, in modo chiaramente identificabile, il codice MVV attribuito dal SIAN		NO	Validazione mediante l'apposita funzionalità del SIAN, che attribuisce il codice MVV, il QR code e la marca temporale
	Documento MVV predisposto e con numerazione attribuita dallo speditore (*)		SI	Comune Microfilmatura
	Documento MVV predisposto e con numerazione attribuita dallo speditore (*)		NO	PEC
	Documento MVV prestampato dalle tipografie autorizzate (con numerazione prestampata) (*)		NO	NO
	Dichiarazione preventiva di cui all'articolo 5, commi 5 e 7 del DM 27 novembre 2008 (così sostituito dall'art. 1 del DM 4 agosto 2010)		Vinaccia e fecce di vino o altri sottoprodotti, ottenuti anche dalla trasformazione delle uve da tavola o in processi diversi dalla vinificazione, consegnati da un produttore in regime di ritiro sotto controllo per usi alternativi	-

(*) E' consentito utilizzare un qualsiasi modello purché contenga le informazioni richieste ai sensi dell'Allegato V del Reg. (UE) n. 2018/273, presentate conformemente a quanto previsto dall'Allegato II del DM 2 luglio 2013.

PROSPETTO 5 – CIRCOLAZIONE NAZIONALE: ALTRI TRASPORTI PARTICOLARI

AMBITO DI CIRCOLAZIONE	TIPO DI DOCUMENTO	TIMBRATURA PREVENTIVA	MODALITA' DI CONVALIDA
Circolazione nazionale di prodotti vitivinicoli spediti da soggetti non obbligati alla tenuta del registro telematico vitivinicolo (#).	<p>Documento MVV con numero di riferimento (preceduto da MVV), seguito da:</p> <p>a) se MVV convalidato dal Comune, codice ISTAT del Comune e dal numero progressivo seguito dall'anno di riferimento;</p> <p>b) se MVV convalidato dall'Ufficio territoriale, dal nome dell'Ufficio e dal numero progressivo seguito dall'anno di riferimento.</p>	SI	SI Comune/Ufficio territoriale (art. 9 - sez B del decreto 2 luglio 2013)
	<p>Documento MVV predisposto e con numerazione attribuita dallo spedite (*)(##)</p>	NO	PEC
	<p align="center">MVV - E (documento elettronico)</p> <p>Il trasporto è scortato da una copia, presente su supporto elettronico ovvero stampata, del documento MVV-E oppure da un altro documento commerciale; in ogni caso è indicato in modo chiaramente identificabile, il codice MVV attribuito dal SIAN (###).</p>	NO	Validazione mediante l'apposita funzionalità del SIAN, che attribuisce il codice MVV, il QR code e la marca temporale
I trasporti nazionali da e per gli stabilimenti promiscui (DM n. 748 del 7 luglio 2017) di uve e dei prodotti da esse ottenuti allo stato sfuso non fermentati e non alcolici nonché dei mosti concentrati, dei mosti concentrati rettificati e delle sostanze zuccherine estratte dall'uva confezionati in imballaggi di capacità superiore a 5 litri, per i liquidi, o di peso superiore a 5 chilogrammi, per i solidi (**).	<p align="center">MVV - E (documento elettronico)</p> <p>Il trasporto è scortato da una copia, presente su supporto elettronico ovvero stampata, del documento MVV-E oppure da un altro documento commerciale; in ogni caso è indicato in modo chiaramente identificabile, il codice MVV attribuito dal SIAN</p>	NO	Validazione mediante l'apposita funzionalità del SIAN, che attribuisce il codice MVV, il QR code e la marca temporale
	<p>In alternativa all'MVV-E, esclusivamente nel caso di indisponibilità del SIAN:</p> <p>Documento MVV cartaceo (procedura di riserva) – nella casella 18 reca la dicitura:</p> <p><i>“procedura di riserva-fallback procedure”:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Modello MVV predisposto dallo spedite e con numerazione da lui attribuita, completata con la sigla PR (*) (**); - Modello MVV prestampato dalle tipografie autorizzate, con numerazione prestampata (*) (**) 	NO	PEC

(#) Nel caso dei prodotti **confezionati** i documenti della presente sezione possono essere utilizzati in alternativa al documento di cui all'art. 4 del DD n. 9281513 del 30 ottobre 2020 (DDT, Fatture, etc.)

(##) Operatori non titolari di registro di carico e scarico **in possesso del codice ICQRF**

(###) Nel caso di operatori non titolari di registro di carico e scarico è consentito l'utilizzo del documento MVV-E **previa iscrizione ai pertinenti servizi del SIAN**

(*) E' consentito utilizzare un qualsiasi modello purché contenga le informazioni richieste ai sensi dell'Allegato V del Reg. (UE) n. 2018/273, presentate conformemente a quanto previsto dall'Allegato II del DM 2 luglio 2013.

(**) Il documento MVV cartaceo compilato in procedura di riserva è inserito nel SIAN utilizzando l'apposita funzionalità entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data inizio trasporto.

(***) Nel caso delle uve destinate allo stabilimento promiscuo è consentito utilizzare i documenti MVV cartacei del Prospetto 3 (o 4), con le stesse modalità.

PROSPETTO 6 - ESENZIONI dall'obbligo di emettere il documento di accompagnamento (artt. 8 e 9 del Reg. (UE) n. 2018/273)

PRODOTTI	AMBITO DELL'ESENZIONE
prodotti vitivinicoli	- i trasporti per i quali lo speditore oppure il destinatario siano soggetti diversi dai viticoltori, produttori di uva, produttori, trasformatori o commercianti (ad esempio se il destinatario è un consumatore finale); - i trasporti per i quali lo speditore sia un soggetto diverso dai viticoltori, produttori di uva, produttori, trasformatori o commercianti ¹ ed il destinatario sia un rivenditore al minuto.
prodotti vitivinicoli	- i trasporti: <ul style="list-style-type: none"> • dal vigneto ai locali di vinificazione; • tra due locali della stessa impresa o tra i locali appartenenti a un gruppo di produttori; • senza cambiamento di proprietario (ad es.: prodotti consegnati a/restituiti da chi effettua detenzione o lavorazioni per conto di terzi committenti); <u>a condizione che</u> il trasporto sia effettuato a scopo di vinificazione, trasformazione, magazzinaggio o imbottigliamento, la distanza totale da percorrere su strada non sia superiore a 70 km e il trasporto sia effettuato esclusivamente all'interno del territorio di un unico Stato membro (o sia stato approvato dalle autorità competenti degli Stati membri interessati: allo stato l'ICQRF non ha dato l'approvazione per l'esenzione di alcun trasporto dagli altri SM dell'UE verso l'Italia e dall'Italia verso gli altri SM dell'UE);
mosti di uve o succhi di uve di cui ai codici NC 2009 61 e 2009 69	- i trasporti per i quali i prodotti in questione sono consegnati a operatori non coinvolti nella vinificazione, se il prodotto è scortato da documenti commerciali.
prodotti vitivinicoli confezionati (esclusi MC ed MCR)	- i trasporti che avvengono in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 10 litri, muniti di un dispositivo di chiusura a perdere ed etichettati, se il quantitativo totale trasportato non supera 100 litri
mosto di uva concentrato (MC) e mosto di uva concentrato rettificato (MCR) confezionati	- i trasporti che avvengono in recipienti muniti di un dispositivo di chiusura a perdere ed etichettati, se il quantitativo totale trasportato non supera 5 litri o 5 chilogrammi.
Per i trasporti ed i prodotti di seguito elencati se contenuti in recipienti di volume nominale inferiore o pari a 60 litri:	
- mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato e vino	- effettuati da privati, di vini e di mosti di uve parzialmente fermentati, destinati al consumo familiare del destinatario, se il quantitativo trasportato non eccede 30 litri - questa esenzione si aggiunge a quella relativa ai prodotti vitivinicoli confezionati diversi da MC ed MCR: ad esempio, un privato può trasportare in esenzione del documento sia 100 litri di vino confezionato sia anche 30 litri di vino contenuto in una damigiana, anche non etichettata né munita di dispositivo di chiusura a perdere;
- vino e succo di uve	- destinati alle rappresentanze diplomatiche, alle sedi consolari e ad organismi assimilati, nel limite delle franchigie loro accordate
- vino e succo di uve	- ricompresi nei beni formanti oggetto di traslochi privati e non destinati alla vendita
- vino e succo di uve	- caricati a bordo di navi, aeromobili e treni per esservi consumato
- prodotti vitivinicoli	- destinati alla sperimentazione scientifica o tecnica, se il quantitativo totale trasportato non eccede un ettolitro
	- campioni commerciali
	- campioni destinati a un servizio o laboratorio ufficiale

N.B.: sono fatti salvi gli obblighi di natura fiscale

¹ “Commerciante”: una persona fisica o giuridica o l'associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, diversa dai consumatori privati e dai rivenditori al minuto, che detiene scorte di prodotti vitivinicoli a fini commerciali o è coinvolta nel loro commercio ed, eventualmente, li imbottiglia, ad eccezione delle distillerie

APPENDICE AL QUADRO SINOTTICO

PROSPETTO 1 – Spedizione verso altri Stati membri dell’Unione europea

Nel *Prospetto n. 1* sono elencati i documenti che devono essere utilizzati nel caso dei trasporti con inizio sul territorio nazionale e destinazione in un altro Stato membro dell’Unione europea. Restano fermi i casi ed i modi di utilizzo dei documenti **e-AD** e **DAS** che, già ormai da molti anni, sono emessi in applicazione della disciplina delle accise, opportunamente integrati, per quanto riguarda la designazione dei prodotti vitivinicoli trasportati, con le informazioni richieste ai sensi dell’Allegato V, parte A, del Reg. (UE) n. 2018/273 presentate nei modi stabiliti dall’Allegato II del DM n. 7490 del 2 luglio 2013.

Dal 1° gennaio 2021 è obbligatorio utilizzare il documento elettronico **MVV-E** per gli speditori di prodotti non sottoposti ad accisa e per gli speditori che siano “piccoli produttori”, compilato con le modalità indicate dal decreto dipartimentale prot. n. **9400871 del 29 dicembre 2020**.

Si rinvia, in proposito, anche alle indicazioni contenute nella *Guida rapida alla gestione del documento elettronico di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli (MVV-E)*¹.

Il documento **MVV-E** può scortare i trasporti in questione sia dei prodotti allo stato sfuso sia di quelli confezionati.

Si sottolinea che, in ogni caso, i trasporti in questione sono scortati da un “supporto cartaceo”, costituito da una copia stampata del documento MVV-E oppure da un altro documento commerciale che indichi, in modo chiaramente identificabile, il codice MVV attribuito dal SIAN.

Esclusivamente nel caso di indisponibilità dell’apposita funzionalità del SIAN, è possibile ricorrere alla “procedura di riserva”, emettendo, un documento MVV cartaceo.

Quest’ultimo potrà essere:

- ✓ predisposto dallo speditore, il quale dovrà assegnare allo stesso la numerazione che lo identifica univocamente nella propria contabilità, sempre preceduta dalle lettere “MVV” e seguita dalla sigla **PR** (la numerazione è così formata: XX/YYYYY/ZZZZZ/AAAA in cui XX/YYYYY rappresenta il codice ICQRF, dove XX è la sigla della provincia e YYYYY è la parte numerica; ZZZZZ è il numero progressivo che identifica il documento nella contabilità aziendale vitivinicola e AAAA l’anno di riferimento);
- ✓ prestampato da una tipografia autorizzata e recare, pertanto, una numerazione prestampata assegnata dalla tipografia stessa, preceduta dalle lettere “MVV”.

In ambedue i casi, il documento MVV cartaceo compilato in “procedura di riserva”:

- ✓ non è soggetto alla timbratura preventiva;
- ✓ è convalidato tramite PEC;
- ✓ è inserito nel SIAN utilizzando l’apposita funzionalità entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di inizio trasporto.

Si precisa che i soggetti esentati dalla tenuta del registro telematico vitivinicolo, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del DM n. 293 del 20/03/2015, possono comunque accreditarsi presso il SIAN e, nel caso delle spedizioni in questione, adempiere all’obbligo di emettere il documento MVV-E tramite l’apposita funzionalità nonché ricorrere alla sopra menzionata “procedura di riserva”.

PROSPETTO 2 - Esportazione o destinazione verso uno dei territori di cui all’art. 5, par. 2 e 3, della direttiva 2008/118/CE, con uscita da Dogana di altro Stato membro dell’Unione Europea.

Nel *Prospetto n. 2* sono elencati i documenti che devono essere utilizzati nel caso dei trasporti con inizio sul territorio nazionale e destinazione in un Paese terzo **con uscita da dogana di altro Stato membro**, che si identificano con i già richiamati documenti elettronici e-AD ed MVV-E (art. 10, paragrafo 1, lettera b) e art. 13, del Reg. (UE) n. 2018/273). Per quanto riguarda la redazione dei

¹ <https://mipaaf.sian.it/portale-mipaaf/servizio?sid=2162>

documenti **MVV-E** nonché le eventuali esenzioni, si richiama quanto appena esposto nel commento al *Prospetto n. 1*.

PROSPETTO 3 - Circolazione Nazionale (esclusi i casi elencati al prospetto 4 e 5) **compresa l'esportazione con uscita da Dogana italiana**

Nel *Prospetto n. 3* sono elencati i documenti che devono essere utilizzati nel caso dei trasporti che si svolgono interamente sul territorio nazionale per i quali non sussistono i vincoli di circolazione derivanti dall'applicazione della disciplina delle accise (riepilogati nella prima colonna del prospetto in esame), compresi quelli posti in essere in vista dell'esportazione di prodotti vitivinicoli con uscita da dogana italiana.

In proposito, si ritiene opportuno precisare, a seguito della definitiva entrata in applicazione del documento MVV elettronico recata dai citati decreti dipartimentali **n. 9281513 del 30 ottobre 2020 e n. 9400871 del 28 dicembre 2020**, che i **vecchi documenti mod. IT**, già in esaurimento scorte dal 1° gennaio 2017 (nota prot. n. 16103 del 29/12/2016²), hanno cessato, alla mezzanotte del 31 dicembre 2020, di essere documenti riconosciuti ai fini del trasporto dei prodotti vitivinicoli e, quindi, dal 1° gennaio 2021 non è più possibile utilizzarli in nessun caso.

Gli **operatori obbligati alla tenuta del registro** telematico vitivinicolo, possono utilizzare uno dei documenti sotto elencati per scortare i relativi trasporti nazionali e, in particolare:

✚ nel caso dei **prodotti confezionati**³,

- ✓ il documento di cui all'art. 4 del DD n. 9281513 del 30 ottobre 2020 (ad es. DDT, Fatture, etc.), compilato in conformità del comma 1 del medesimo articolo 4;
- ✓ il documento MVV (documento cartaceo), predisposto e con numerazione attribuita dallo speditore o prestampato dalle tipografie autorizzate (con numerazione prestampata), compilato con le informazioni richieste ai sensi dell'Allegato V del Reg. (UE) n. 2018/273, presentate conformemente a quanto previsto dall'Allegato II del DM 2 luglio 2013; per il caso, quindi, non è necessario effettuare né la "timbratura" né la "convalida", posto che è sufficiente, ai fini dell'autenticità del documento, che lo stesso rechi gli elementi che lo identificano univocamente nella contabilità dello speditore (art. 7, comma 2, del DM 2 luglio 2013); nemmeno è necessario indicare, nell'intestazione, né "Unione europea" (ed il relativo logo), né "Italia" (ed il relativo emblema) né, infine il nome e l'indirizzo dell'autorità competente responsabile del controllo della redazione del documento di accompagnamento nel luogo di partenza; ovviamente è altresì consentito utilizzare, anche per i trasporti in questione, un documento MVV che sia stato sottoposto a "timbratura" e "convalida" (art. 7, comma 4, del DM 2 luglio 2013);
- ✓ il documento MVV-E (documento elettronico), per la cui compilazione si rinvia a quanto già esposto a commento del precedente *Prospetto n. 1*; si chiarisce, tuttavia, che:
 - non è consentita, in caso di indisponibilità del SIAN l'emissione del documento cartaceo secondo la "procedura di riserva", posto che per la circolazione nazionale lo stesso documento non è obbligatorio e che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto dipartimentale n. 9400871 del 28 dicembre 2020, è previsto che "... *esclusivamente per i casi in cui è obbligatoria l'emissione dell'MVV-E, è consentito l'utilizzo del documento MVV cartaceo* ...";

² <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10778>

³ Sono tali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h) del DM n. 293 del 20/03/2015, tenuto conto dell'art. 43-ter, comma 1, lettera e), del DL n. 76/2020 convertito con modificazioni nella L. n. 120/2020, " *...i prodotti vitivinicoli contenuti in recipienti di volume nominale pari o inferiore a 60 litri, nonché i prodotti di cui all'articolo 43, lettere b) e c), del regolamento* (mosti concentrati e mosti concentrati rettificati – la norma è oggi contenuta nell'art. 14, par. 1, lett. b), punti ii) e iii), del Reg. (UE) n. 2018/274), *contenuti in recipienti fino a 5 litri, se allo stato liquido, oppure in confezioni fino a 5 chilogrammi, se allo stato solido, regolarmente etichettati e muniti, se previsto, di un dispositivo di chiusura a perdere* "

- è consentito che il trasporto sia scortato, in alternativa al “supporto cartaceo”, da un “supporto elettronico mobile” nel quale sia visualizzato il documento MVV-E⁴.

✚ nel caso dei **prodotti sfusi**,

- ✓ il documento MVV (documento cartaceo), predisposto e con numerazione attribuita dallo speditore o prestampato dalle tipografie autorizzate (con numerazione prestampata), compilato con le informazioni richieste ai sensi dell’Allegato V del Reg. (UE) n. 2018/273, presentate conformemente a quanto previsto dall’Allegato II del DM 2 luglio 2013, convalidato in conformità dei modi stabiliti dagli artt. 8, 9 e 10 del DM 2 luglio 2013. Nel caso si opti per il documento predisposto dallo speditore e per la convalida dello stesso tramite Comune o microfilmatura, questo deve essere soggetto alla preventiva “timbratura” (art. 5, commi 7-10 del DM 2 luglio 2013).
- ✓ MVV-E (documento elettronico), per la cui compilazione si rinvia a quanto già esposto nel caso dei prodotti confezionati.

Gli operatori esentati dalla tenuta del registro telematico vitivinicolo, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del DM n. 293 del 20/03/2015, possono comunque accreditarsi presso il SIAN e, nel caso delle spedizioni in questione, optare per l’emissione facoltativa del documento MVV-E, restando anche per essi preclusa la sopra menzionata “procedura di riserva”. Qualora gli stessi soggetti, invece, intendano emettere il documento MVV cartaceo, è obbligatorio osservare le procedure descritte nel commento al **Prospetto 5**, al quale si rinvia.

PROSPETTO 4 - Circolazione nazionale: alcuni trasporti particolari (Sottoprodotti)

Nel **Prospetto n. 4** sono riportati i documenti che devono essere utilizzati nel caso di taluni particolari trasporti di sottoprodotti della vinificazione che si svolgono interamente sul territorio nazionale, destinati ad una distilleria riconosciuta o ad un operatore che, nel quadro del ritiro sotto controllo (art. 5 del DM 27/11/2008, così come modificato dal DM 04/08/2010), utilizza le vinacce in una centrale energetica a biomasse.

Gli operatori obbligati alla tenuta del registro telematico vitivinicolo possono utilizzare uno dei documenti sotto elencati per scortare i relativi trasporti nazionali, purché contengano le informazioni richieste ai sensi dell’Allegato V del Reg. (UE) n. 2018/273, presentate conformemente a quanto previsto dall’Allegato II del DM 2 luglio 2013 e, in particolare:

- le **bollette di consegna** di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del DM 2 luglio 2013, le cui modalità di redazione sono state illustrate nell’allegato 2, paragrafo 3, della circolare n. 11289 del 26/07/2013. L’MVV cartaceo prestampato dalle tipografie autorizzate (con numerazione prestampata), può essere assimilato ad una “bolletta di consegna” e pertanto, in tal caso, non necessita della convalida.
- il **documento MVV** (documento cartaceo), predisposto e con numerazione attribuita dallo speditore, compilato con le informazioni richieste ai sensi dell’Allegato V del Reg. (UE) n. 2018/273, presentate conformemente a quanto previsto dall’Allegato II del DM 2 luglio 2013, convalidato in conformità dei modi stabiliti dagli artt. 8, 9 e 10 del DM 2 luglio 2013. Per la convalida dello stesso tramite Comune o microfilmatura, questo deve essere soggetto alla preventiva “timbratura” (art. 5, commi 7-10 del DM 2 luglio 2013).
- **MVV-E** (documento elettronico), il documento MVV-E (documento elettronico), per la cui compilazione si rinvia a quanto già esposto a commento dei precedenti *Prospetti nn. 1 e 2*.

Si evidenzia che i documenti sopra menzionati possono essere utilizzati anche per i sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da tavola (art. 15, comma 3, del decreto).

⁴ Per “supporto elettronico mobile” si intende ogni dispositivo elettronico pienamente utilizzabile seguendo la mobilità dell’utente (telefoni cellulari, palmari, smartphone, tablet ...).

Nel caso della vinaccia, delle fecce di vino o di altri sottoprodotti, ottenuti anche dalla trasformazione delle uve da tavola o in processi diversi dalla vinificazione, consegnati da un produttore in regime di ritiro sotto controllo per **usi industriali** diversi dalla distillazione è necessario utilizzare la **Comunicazione preventiva** di cui all'articolo 5, commi 5 e 7 del DM 27 novembre 2008 (così sostituito dall'art. 1 del DM 04/08/2010).

Si precisa che **gli operatori esentati dalla tenuta del registro** telematico vitivinicolo, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DM n. 293 del 20/03/2015, possono comunque accreditarsi presso il SIAN e, nel caso delle spedizioni in questione, optare per l'emissione facoltativa del documento MVV-E, restando anche per essi preclusa la "procedura di riserva". Qualora gli stessi soggetti, invece, intendano emettere il documento MVV cartaceo, è obbligatorio osservare le procedure descritte nel commento al **Prospetto 5**, al quale si rinvia.

PROSPETTO 5 – Circolazione nazionale - Altri trasporti particolari

Nel **Prospetto 5** sono elencati altri due casi particolari di trasporti effettuati in ambito nazionale.

1. Circolazione nell'ambito del territorio nazionale di prodotti vitivinicoli spediti da soggetti non obbligati alla tenuta del registro telematico vitivinicolo

Per la circolazione nell'ambito del territorio nazionale di prodotti vitivinicoli spediti da soggetti non obbligati alla tenuta del registro telematico vitivinicolo, che scelgono di emettere il documento MVV cartaceo, è vigente la disciplina contenuta nella Sezione B dell'articolo 9 del DM 2 luglio 2013. In tal caso è necessario richiedere, al Comune o all'Ufficio territoriale competenti, la preventiva numerazione e timbratura dei documenti MVV non prestampati/prenumerati nonché la convalida degli stessi. Per quanto riguarda le modalità di numerazione dei documenti in questione, si rimanda alle specifiche disposizioni del comma 4 della menzionata Sezione B dell'articolo 9 del DM 2 luglio 2013.

Per gli operatori non obbligati alla tenuta del registro telematico vitivinicolo ma in possesso del codice ICQRF è consentito utilizzare il **documento MVV** (documento cartaceo), da lui predisposto e numerato, convalidato mediante PEC.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DM n. 293 del 20/03/2015, detti operatori possono accreditarsi presso il SIAN e optare per l'emissione facoltativa del documento MVV-E, restando anche per essi preclusa la "procedura di riserva".

Nel caso dei prodotti **confezionati** i documenti indicati per tale ambito di circolazione possono essere utilizzati in alternativa al documento di cui all'art. 4 del DD n. 9281513 del 30 ottobre 2020 (DDT, Fatture, etc.)

2. Trasporti nazionali da e per gli "stabilimenti promiscui"⁵ (DM n. 748 del 7 luglio 2017)

Il secondo caso riguarda i trasporti nazionali da e per gli "**stabilimenti promiscui**" di uve e dei prodotti da esse ottenuti allo stato sfuso non fermentati e non alcolici nonché dei mosti concentrati, dei mosti concentrati rettificati e delle sostanze zuccherine estratte dall'uva confezionati in imballaggi di capacità superiore a 5 litri, per i liquidi, o di peso superiore a 5 chilogrammi, per i solidi.

Per questi trasporti, così come previsto ai sensi dell'art. 3, comma 4, del DD n. 9281513 del 30/10/2020 e dell'art. 3, comma 5, del DM n. 748/2017, dal 1° gennaio 2021 è obbligatorio emettere il documento MVV-E, con l'unica eccezione delle uve destinate allo stabilimento promiscuo, per il cui trasporto l'art. 3, comma 6 del ripetuto DM n. 748 consente di utilizzare il

⁵ **stabilimenti promiscui**: gli stabilimenti dove si detengono e/o si trasformano uve di altre varietà e uve da vino nonché prodotti derivanti dalla loro trasformazione e nei quali non si effettua la fermentazione né si detengono prodotti fermentati o alcolici.

documento MVV cartaceo, compilato con le modalità già descritte nel commento al *Prospetto n. 3*.

Come nel caso di un qualsiasi trasporto in ambito nazionale effettuato mediante l'emissione del documento MVV-E, il trasporto è scortato da un "supporto cartaceo"⁶ o da un "supporto elettronico mobile"⁷ nel quale sia visualizzato il documento MVV-E. In caso di indisponibilità del SIAN per l'emissione del documento MVV-E è consentito ricorrere alla procedura di riserva.

PROSPETTO 6 – ESENZIONI dall'obbligo di emettere il documento di accompagnamento (artt. 8 e 9 del Reg. (UE) n. 2018/273)

Nel *Prospetto 6* sono riepilogati i casi di esenzione dall'emissione del documento di accompagnamento vitivinicolo, così come stabiliti ai sensi degli articoli 8 e 9 del Reg. (UE) n. 2018/273.

In proposito, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Con l'articolo 2 del regolamento, sono state fornite definizioni valide ai fini dell'applicazione del medesimo regolamento. Tali definizioni e, in particolare, quelle di "viticoltore", "produttore di uva", "produttore", "trasformatore", "commerciante" e "rivenditore al minuto", acquistano particolare significato nel settore dei documenti di accompagnamento, posto che l'articolo 8 del regolamento fissa l'obbligo di scortare con un documento di accompagnamento ogni trasporto di prodotti vitivinicoli che avvenga tra gli operatori sopra menzionati.

In altri termini, la sussistenza dell'obbligo in parola deve essere verificato non più in relazione alla sola circostanza del porre in essere un trasporto di un prodotto vitivinicolo bensì anche a quella connessa alle caratteristiche dei soggetti tra i quali avviene il trasporto stesso.

Così, ad esempio, non è richiesto alcun documento di accompagnamento per la circolazione di prodotti vitivinicoli tra il rivenditore al minuto e il consumatore finale. L'obbligo in questione, infatti, insorge solo nei casi espressamente previsti dal richiamato articolo 8, cioè solo nel caso in cui il trasporto avvenga fra gli operatori espressamente elencati in tale disposizione, tra i quali non figura il consumatore finale.

In tal senso, si specifica che deve ritenersi superata la previsione di cui all'articolo 7, comma 3, del DM 2 luglio 2013.

Ai fini dell'individuazione della figura del "rivenditore al minuto"⁸ per "piccoli quantitativi"⁹ si intendono le vendite:

- di vini e di mosti parzialmente fermentati, anche confezionati dal rivenditore stesso, in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri, con l'ulteriore limite di cessioni singole non superiori a 3 ettolitri ed a condizione che, nello stesso esercizio, non si detengano quantità superiori a 50 ettolitri di vino, escludendo dal computo i vini confezionati in recipienti di volume nominale fino a 5 litri,
- di mosto concentrato e mosto concentrato rettificato regolarmente confezionati da terzi inferiori o pari, per singola cessione, a 5 litri oppure a 5 chilogrammi.

⁶ Il "supporto cartaceo" è costituito da una copia stampata del documento MVV-E oppure da un altro documento commerciale che indichi, in modo chiaramente identificabile, il codice MVV attribuito dal SIAN.

⁷ Per "supporto elettronico mobile" si intende ogni dispositivo elettronico pienamente utilizzabile seguendo la mobilità dell'utente (telefoni cellulari, palmari, smartphone, tablet ...).

⁸ «rivenditore al minuto», la persona fisica o giuridica, o l'associazione di tali persone, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, che esercitano professionalmente un'attività commerciale avente ad oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi, determinati da ciascuno Stato membro tenendo conto delle caratteristiche particolari del commercio e della distribuzione, escluse le persone che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e per il condizionamento dei vini in grosse quantità e quelle che esercitano la vendita ambulante di vini trasportati sfusi;

⁹ Art. 1, comma 2, lett. i) del Decreto n. 293/2015

Per quanto riguarda altri particolari casi di esenzione si ricordano quelli di seguito riportati.

Per il trasporto delle **uve da vino** dal vigneto ai locali di vinificazione, anche nel caso della compravendita, non è richiesto il documento di accompagnamento vitivinicolo, purché la distanza totale da percorrere su strada non sia superiore a 70 km e il trasporto sia effettuato esclusivamente all'interno del territorio nazionale.

Uguualmente, non è richiesto alcun documento di accompagnamento:

- ✚ per la circolazione di prodotti vitivinicoli tra il rivenditore al minuto e il consumatore finale;
- ✚ nei casi in cui il trasporto dei prodotti vitivinicoli sia effettuato a scopo di vinificazione, trasformazione, magazzinaggio o imbottigliamento, all'interno del territorio nazionale e per una distanza totale da percorrere su strada non superiore a 70 km,
 - senza cambiamento di proprietario;
 - tra due locali della stessa impresa o tra locali appartenenti ad un gruppo di produttori.

Analoga deroga, a parità di condizioni, sussiste anche nel caso di una c.d. “triangolazione”, in cui il trasporto di uve da vino dal vigneto direttamente alla cantina destinataria abbia avuto luogo nelle circostanze seguenti:

- 1) acquisto delle uve in blocco a frutto pendente da parte dello **speditore X**, non in possesso di alcun deposito né, pertanto, del registro telematico;
- 2) vendita delle uve ad un intermediario **acquirente Y**, anch'esso senza deposito né registro;
- 3) vendita delle stesse uve, da parte dell'acquirente, alla cantina **destinataria Z**.

In questo caso, infatti, lo speditore X rappresenta a tutti gli effetti un “produttore di uva” (ai sensi della definizione di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 2018/273) e la tracciabilità del prodotto, nonostante l'esenzione dal documento di accompagnamento vitivinicolo, è garantita attraverso l'adempimento dell'obbligo di presentare le relative dichiarazioni di raccolta (a carico di X) e di produzione (a carico di Z).